

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO "LA ROCCA"

ART.1. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto sportivo campo di calcio "La Rocca" di proprietà comunale sito in via Ercole Rosa a San Benedetto del Tronto.

Il suddetto impianto sportivo, privo di rilevanza economica, è composto da un campo di calcio in terra rossa di dimensioni pari a circa m 97x50 (superficie mq 4850) spazi e servizi accessori e degli spazi e servizi di supporto, individuato al catasto generale al foglio 4 particella 1668.

L'impianto sportivo è destinato alla pratica della disciplina del calcio ed altre attività compatibili.

La planimetria del campo sportivo "La Rocca" è consultabile presso i competenti uffici comunali.

Il rapporto concessorio sarà sancito tramite la stipula di apposita convenzione ed avrà la durata di anni 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

L'aggiudicatario della presente procedura dovrà obbligatoriamente eseguire i lavori, come previsti nello studio di fattibilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/06/2014, previa presentazione all'Amministrazione Comunale ai fini dell'approvazione, di un **progetto esecutivo** corredato di computo metrico estimativo, quadro economico di spesa e cronoprogramma, come specificato al successivo art. 5 comma w.

Allo scadere della convenzione e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la nuova procedura di aggiudicazione, il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

ART. 2. FINALITA' ED OBIETTIVI

Il Comune di San Benedetto del Tronto, nel proporre l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini un impianto per la pratica delle discipline del calcio ed altre attività compatibili;
- valorizzare appieno le potenzialità di aggregazione e socializzazione dell'impianto contribuendo alla qualificazione del territorio;

ART. 3. MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario di gestione assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio come specificatamente indicati al successivo articolo 5. Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività. Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Il Concessionario di gestione si impegna inoltre ad applicare le tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale e da questa approvate.

Il Concessionario di gestione si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale il rendiconto economico dell'anno precedente contenente i dati dell'attività e i dati relativi ai costi sostenuti (manutenzione ordinaria, oneri per utenze, e tutto ciò che attiene alla gestione) ed agli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni), entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Il Concessionario di gestione dovrà garantire costantemente inoltre:

- l'uso dell'impianto sportivo anche alle società e associazioni sportive che ne fanno richiesta, d'intesa con il competente servizio comunale;
- la promozione di attività sociali rivolte a giovani, disabili ed anziani come dichiarato nella relazione inserita nella domanda di partecipazione alla selezione;
- promuovere tutte le attività (corsi di apprendimento, gare, tornei) atti ad incentivare e diffondere l'interesse per la pratica sportiva del calcio, ed altre attività compatibili.

Usi diversi della struttura, dovranno essere espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 SOSTE ANNUALI ED INTERRUZIONI.

Eventuali soste annuali e/o interruzioni occasionali, escluso le riconosciute festività nazionali, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art.5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:

- a) delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art.6, dall'avviso pubblico e quelle eventualmente proposte, in sede di assegnazione, dal Concessionario;
- b) delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c) della manutenzione e pulizia delle aree scoperte, delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, ad esclusione di quelli ad alto fusto, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- d) del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di San Benedetto del Tronto;
- e) dell'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale che saranno introitate dal Concessionario a parziale copertura delle spese sostenute: gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- f) dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;
- g) dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate; il concessionario deve garantire un'orario di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 20. Il concessionario ha facoltà di ampliare la suddetta fascia oraria per lo svolgimento delle attività previste assumendone a proprio carico interamente gli oneri connessi;
- h) di garantire l'accesso alle persone autorizzate
- i) di dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S.-D.Lgs.81/08 e ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b, al Servizio Sport del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.2, comma 1 lett.f., corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo) e assolvere a tutti gli obblighi connessi;

j) di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dalle vigenti norme comunali e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;

k) di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

l) di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla consegna dell'impianto.

m) di provvedere alla volturazione, a nome della Società, di tutte le utenze come previsto nel bando Pubblico.

n) del controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto (come da normativa vigente);

o) di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo

p) degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

q) degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;

r) di comunicare il nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (superiore a 35 kw) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto;

s) di provvedere alla assegnazione degli spazi disponibili con priorità alle associazioni sportive dilettantistiche residenti o operanti a San Benedetto del Tronto d'intesa con il competente servizio comunale;

t) della tenuta del registro dei soci aggiornato;

u) di inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, al Servizio Sport del Comune di San Benedetto del Tronto:

- ✓ il nominativo del Direttore dell'impianto;
- ✓ la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;

v) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

w) Il concessionario dovrà obbligatoriamente eseguire i seguenti lavori previa presentazione all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'approvazione, di **un progetto esecutivo**, corredato di computo metrico estimativo, quadro economico di spesa e cronoprogramma.

Elenco lavori:

- livellamento del manto di gioco e creazione adeguata baulatura a quattro pendenze,
- realizzazione dreni principali a spina di pesce;
- costruzione collettori laterali per raccolta acque;
- formazione canale grigliato;
- realizzazione impianto di irrigazione automatizzato a scomparsa;
- fornitura e posa in opera geotessile;
- formazione massicciata drenante;
- realizzazione tappeto di gioco in manto erboso sintetico;
- sistemazione e messa a norma recinzione
- omologazione.

Art.6 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: il Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e rifacimento di parti della copertura
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
- e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;

- l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde, così come risulta dalle piante e/o planimetrie delimitate in rosso conservate agli atti del Servizio Sport del Comune;
- m) aree verdi, ad esclusione della potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente.
- n) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
- o) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- p) verifica periodica degli impianti elettrici così come richiesta dalla vigenti norme;
- q) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
- r) intestazione del C.P.I., laddove necessario per legge;
- s) intestazione dell'eventuale licenza di pubblico spettacolo ove necessaria.

Per i punti p) e q) deve essere fornita periodicamente la certificazione di avvenuta verifica a firma di ditta autorizzata al competente servizio comunale.

3. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art.7 - INTERVENTI DI INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO

- 1. Il concessionario si impegna a realizzare, nel rispetto del cronoprogramma presentato, gli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto proposti in sede di gara. A tale scopo il concessionario deve presentare, prima della stipula della convenzione, fidejussione assicurativa o bancaria, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori di innovazione e di miglioramento sopracitati come previsto dalla vigente normativa sugli appalti;
- 2. I progetti esecutivi degli interventi, previa acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari, dovranno essere presentati al Comune ai fini dell'approvazione, in due copie cartacee ed in copia informatica (.doc, dwg e pdf), completi degli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici, del cronoprogramma dei lavori, del computo metrico estimativo nonché del piano di sicurezza e coordinamento, laddove necessario.
- 3. Il contributo (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto ai sensi dell'art. 124 c. 1 lett. B, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico;
- 4. Al termine dei lavori il concessionario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea

documentazione della spesa sostenuta e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l'aggiornamento catastale se dovuto.

5. La mancata o errata effettuazione di detti lavori comporta il mancato rinnovo della concessione alla prima scadenza e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art.8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art.9- INAGIBILITA'DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

Art.10 - SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario, nel rispetto dei Regolamenti, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.

2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.

5. E' fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

6. Nel caso di sub-concessione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione

MARCHE con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In assenza di tali requisiti il nulla osta non rilasciato dal Servizio Sport assume valore di silenzio diniego.

Art.11 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

Il concessionario di gestione ed uso ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria internamente al campo di calcio "La Rocca".

Il concessionario di gestione ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici.

Gli introiti derivanti dalla pubblicità di competenza del concessionario di gestione saranno introitati e trattenuti direttamente dal concessionario di gestione, ad esclusiva copertura dei costi di gestione. Faranno capo al concessionario conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta comunale sulla pubblicità).

Nessuna responsabilità farà carico al Comune di San Benedetto del Tronto per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.

Il concessionario di gestione ed uso si impegna a garantire gratuitamente uno spazio pubblicitario a disposizione dell'Amministrazione Comunale e diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse no relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art.12 – RENDICONTO

1. Per ogni anno finanziario, **entro il giorno 31 marzo di ogni anno**, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 - b. interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 - c. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - d. contratti di sub-concessione e relativi introiti.

Art.13 – STATISTICHE

1. Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art.14 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art.15 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. E' a carico del Concessionario:

a) stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:

-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a € 1.000.000,00 (unmilione,00) unico per sinistro;

-Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 1.000.000,00 (unmilione,00) unico per sinistro.

-Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

Art.16- CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti

con la presente convenzione. A tal fine:

a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;

b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
 3. Il Concessionario e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.
 4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione Comunale, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art.17 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli Assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art.18 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le vigenti norme comunali, i seguenti oneri:
 - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate;
 - assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario;Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune; rimane a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel corso della convenzione.
2. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente comma 1. con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente, a propria cura e spesa.
3. Il Comune erogherà, come previsto nell'avviso di gara, il contributo annuo, come determinatosi con l'espletamento della gara stessa.

Art.19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione il Concessionario deve costituire la cauzione definitiva di €10.000,00 (diecimila) mediante polizza fideiussoria.
2. La polizza può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune e proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell'Amministrazione comunale.

Art.20 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.
4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art.21 - SUB CONCESSIONI E CESSIONE CREDITI

1. E' data facoltà al concessionario di sub-concedere i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 10, previa sottoscrizione di un capitolato d'oneri che preveda:
 - a. Oggetto dell sub-concessione
 - b. Durata
 - c. Canone annuo a favore del Concessionario
 - d. Obblighi e responsabilità del sub-concessionario
 - e. Arredamento, attrezzature e strumenti
 - f. Manutenzione
 - g. Divieto di cessione del contratto e delle attività-Limiti alle modifiche soggettive
 - h. Subappalto
 - i. Miglioramenti Modalità d'uso ed addizioni
 - j. Inadempimento e penalità

- k. Decadenza e revoca
 - l. Recesso
 - m. Deposito cauzionale
 - n. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - o. Spese
7. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del capitolato d'oneri, deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio Sport. Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si formerà il silenzio assenso.
8. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.
9. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.
10. E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.
11. E' vietato sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificarne la modalità di utilizzo.

Art.22 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Il Concessionario di Gestione è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
3. Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art.23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione in particolare quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (art.8 – lettere d., h., l.,o.) ;
 - b) i pagamenti della quota parte delle utenze e dei canoni sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art.24 - REVOCA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Art.25 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Comune, Concessionario, Assegnatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

Art.26- ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della concessione saranno a carico del Concessionario di Gestione.

Art.27– CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della concessione sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.b) cod.proc.amm.) .